

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro X - Esecuzione Titolo II - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali

Art. 663 Esecuzione di pene concorrenti

1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'[articolo 665](#) comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.